

COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

PROVINCIA DI BOLOGNA

REGOLAMENTO

Per l'applicazione della

IMPOSTA COMUNALE

SUGLI

IMMOBILI

adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 98 del 05/12/1998, e successive
modifiche ed integrazioni, da ultimo con delibera del Consiglio Comunale n. 48
del 28/06/2010.

INDICE

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

Titolo II – APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 2 – Qualifica di coltivatore diretto

Art. 3 – Determinazione del valore imponibile di un'area fabbricabile

Titolo III – ESENZIONI – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI

Art. 4 – Terreni esenti

Art. 5 – Immobili posseduti da enti non commerciali

Art. 6 – Fabbricati di interesse storico e artistico

Art. 7 – Fabbricati inagibili o inabitabili

Art. 8 – Abitazione principale

Art. 9 – Abitazioni assimilate alla principale

Art. 10 – Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa)

Art. 11 – Pertinenze

Art. 12 – Detrazioni e riduzioni

Art. 13 – Criteri per usufruire di ulteriore detrazione su abitazione principale

Art. 14 – Condizioni per usufruire dell'aliquota agevolata per immobili concessi in locazione ai sensi dell'art.2 L. 431/98

Titolo IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Art. 15 - Dichiarazione e denuncia

Art. 16 – Attività di controllo

Art. 17 – Accertamento

Art. 18 – Sanzioni

Titolo V – VERSAMENTI E RIMBORSI

Art. 19 – Versamenti e riscossione

Art. 20 – Rimborsi in genere

Art. 21 – Rimborso per dichiarata inedificabilità dell'area

Art. 22 – Interessi moratori

Art. 23 – Compensazione

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 24 – Entrata in vigore

Art. 25 – Norme transitorie

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52/59 del Decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto legislativo 30/12/ 1992, n. 504.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e, in quanto compatibili, le norme del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 43 del 28/ 9 / 1998.

TITOLO II APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Articolo 2 - Qualifica di coltivatore diretto

1. Ai fini di quanto disposto dagli art.2, comma 1, lett. b) e 9 del D.Lgs. n. 504/1992, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve essere confermata dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9/1/1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia a decorrere dall' 01/1/ 98.

2. Il coltivatore diretto per essere tale, deve coltivare un terreno dell'estensione minima di 1 ettaro o 3000 mq. in caso di coltura intensiva.

Articolo 3 - Determinazione del valore imponibile di un'area fabbricabile

1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, il Comune determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune.

2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art.5 del decreto legislativo n. 504/ 1992, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti con apposito regolamento per la determinazione del valore venale delle aree fabbricabili

3. Qualora il contribuente abbia dichiarato per l'area fabbricabile un valore superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione delle modalità di cui al comma 2, non compete al contribuente alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata

TITOLO III
ESENZIONI – RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI

Articolo 4 – Terreni esenti

1. Per il Comune di Dozza la condizione di esenzione di cui al comma 1 lett. H) dell'art. 7 del D.Lgs 504/92, relativa a terreni agricoli ricadenti in zone montane o di collina, ricorre quando il singolo lotto del terreno agricolo in oggetto sia interamente incluso nei mappali elencati nell'allegato A) al presente regolamento.

Articolo 5 – Immobili posseduti da enti non commerciali

1. In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15712/1997 n. 446, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

Articolo 6 - Fabbricati di interesse storico e artistico

1. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell'art. 2 comma 5, del decreto leg. 23/ 01/ 1993, n. 16, convertito dalla legge 24/03/1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq.18, e, per la qualificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

Articolo 7 – Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della legge 5 agosto 1978 n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.

3. A titolo esemplificativo si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

- b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o di ripristino;
- d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di faticenza, non sono compatibili all'uso per il quale erano destinati;
- e) edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria.

4. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

5. Lo stato di inabitabilità o inagibilità può essere accertato:

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell'immobile;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Articolo 8 – Abitazione principale

1. Per abitazione principale del soggetto passivo si intende il luogo della dimora abituale, che si intende coincidente, ai sensi dell'art. 43 comma 2 del codice civile, con il luogo di residenza del soggetto passivo, determinato sulla base delle risultanze anagrafiche.

2. Il contribuente può dimostrare che la propria dimora abituale è, di fatto, in luogo diverso da quello di residenza anagrafica.

3. In tal caso il funzionario che riceve la dimostrazione di cui al comma precedente è tenuto a darne segnalazione all'ufficio anagrafe del proprio comune e del comune nel quale il contribuente dichiara di avere la propria dimora abituale, al fine di consentire di apportare le necessarie variazioni anagrafiche a seguito di sopralluogo.

4. Il riscontro anagrafico che abbia dimostrato l'indebita applicazione della detrazione per l'abitazione principale comporta l'emissione di avviso di accertamento per il recupero dell'imposta non versata, con applicazione delle eventuali sanzioni e degli accessori.

5. Due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione del contribuente e dai suoi familiari possono essere considerate abitazione principale solo a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui

risulta essere stata presentata la richiesta di variazione; nel caso in cui non sia stata presentata richiesta di variazione catastale una delle unità immobiliari sarà considerata abitazione principale e le altre saranno trattate come “abitazioni tenute a disposizione”.

Articolo 9 – Abitazioni assimilate alla principale

1. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa ai fini dell'aliquota ridotta e/o della detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a genitori, figli, fratelli, coniuge separato, purchè ivi residenti;

2. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto richieste per usufruire della detrazione l'abitazione principale, mediante le modalità disposte dall'art. 4 comma 4 del regolamento generali delle entrate tributarie.

Articolo 10 - Alloggio non locato e residenza secondaria (o seconda casa)

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per “alloggio non locato”, l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10), utilizzabili ai fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e all'1/1 dell'anno di imposizione, non locata né data in comodata a terzi ivi residenti.

2. Agli stessi fini, s'intende per “residenza secondaria o seconda casa” l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale nonché residenza anagrafica in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.

Articolo 11 – Pertinenze

1. Si considerano pertinenze di un'abitazione le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/6 (autorimesse), C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/7 (tettoie) se destinate e effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione, come nel caso di contiguità o di prossimità della pertinenza all'abitazione.

2. Le pertinenze dell'abitazione principale sono ammesse ad usufruire della aliquota agevolata per abitazione principale limitatamente al numero di una unità

immobiliare di categoria C/6 cui può aggiungersi una unità di categoria C/2 oppure C/7.

Articolo 12 – Detrazioni e riduzioni

1. **Spetta al Consiglio Comunale** deliberare, con l'atto di determinazione dell'aliquota, le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta relative all'abitazione principale.

2. Quanto deliberato circa la detrazione per abitazione principale ha effetto per il solo anno per il quale è stata adottata la relativa deliberazione. Tuttavia, qualora per l'anno successivo s'intenda confermare, in tutto o in parte, quanto precedentemente stabilito, è sufficiente darne atto nel provvedimento annuale di determinazione dell'aliquota.

3. Per effetto della unicità dell'atto di cui al comma 1, se la legge concede per un determinato anno un generico differimento del termine per deliberare l'aliquota di imposta, tale differimento opera, per quel medesimo anno, anche ai fini della determinazione relativa alla detrazione per abitazione principale.

Articolo 13 – Criteri per usufruire di ulteriore detrazione su abitazione principale

1. Per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione per le abitazioni principali, nella misura deliberata con atto della Giunta Comunale, sono richiesti i seguenti

A) Requisiti Generali

L'abitazione su cui grava l'imposta deve essere l'unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da ciascun componente del nucleo familiare, eccettuata la pertinenza rappresentata da un immobile di categoria C/6 cui può aggiungersi una unità di categoria C/2 oppure C/7.

B) Requisiti speciali

a) PENSIONATI

- Avere compiuto il 65° anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende usufruire della ulteriore detrazione
- Essere in condizione non lavorativa e con reddito complessivo riferito all'anno precedente a quello in cui si intende usufruire della ulteriore detrazione non superiore a € 10.000,00 pro-capite, con l'aggiunta della somma di € 1.549,37 per ogni persona a carico non produttiva di reddito

b) FAMIGLIE CON BASSO REDDITO

- Contribuenti il cui nucleo familiare ha un reddito complessivo riferito all'anno precedente a quello in cui si intende usufruire della ulteriore detrazione non superiore a € 10.000,00 pro-capite.

c) FAMIGLIE CON PRESENZA DI DISAGIO

- Contribuenti nel cui nucleo familiare esiste uno o più soggetti portatori di handicap grave (L.104/92) e/o soggetti cui è stata certificata invalidità non inferiore ai **due terzi** e/o anziani non autosufficienti.
- reddito complessivo riferito all'anno precedente a quello in cui si intende usufruire della ulteriore detrazione non superiore a €10.000,00 pro-capite, con l'aggiunta, per ogni soggetto portatore di handicap o anziano non autosufficiente, di una quota convenzionale pari a €10.000,00.

2. Le detrazioni saranno applicate per tutto il periodo dell'anno in cui sussistono i criteri richiesti.

3. Il contribuente deve presentare apposita autocertificazione compilata su modelli messi a disposizione dall'ufficio tributi, nella quale deve riportare:

- nome, cognome, data di nascita, codice fiscale;
- tutte le indicazioni reddituali e quelle relative ai disagi di cui al punto C) che danno diritto all'ulteriore detrazione.

4. La richiesta-autocertificazione, compilata in tutte le sue parti e con firma autentica, deve pervenire all'Ufficio Tributi del Comune di Dozza - via XX Settembre 37, 40050 Dozza, consegnata direttamente all'Ufficio Protocollo oppure spedita a mezzo raccomandata A-R.

- Entro il 30 giugno dell'anno in cui si intende usufruire dell'agevolazione, qualora i requisiti sono già posseduti a tale data
- Entro il 20 dicembre dell'anno in cui si intende usufruire dell'agevolazione qualora si entri in possesso dei requisiti in data posteriore al 30 giugno

5. Le richieste per ulteriore detrazione pervenute tardivamente non saranno prese in considerazione.

6. I contribuenti che entro i termini fissati avranno presentato la suddetta richiesta potranno, all'atto del versamento dell'imposta, tenere conto della ulteriore detrazione.

7. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

L'applicazione della ulteriore detrazione in condizioni di omessa/tardiva presentazione di richiesta – autocertificazione darà luogo all'emissione di avviso di accertamento per il recupero dell'imposta non versata, con applicazione delle eventuali sanzioni e degli accessori.

Articolo 14 – Condizioni per usufruire dell'aliquota agevolata per immobili concessi in locazione ai sensi dell'art.2 L. 431/98

1. I proprietari di abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale – documentabile a mezzo di residenza anagrafica – alle condizioni previste dagli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia

e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L. 9/12/98 n. 431, possono applicare l'aliquota agevolata appositamente deliberata.

2. L'aliquota agevolata di cui al comma 1 dovrà essere applicata in ragione del periodo dell'anno in cui sussistono i requisiti richiesti.
3. Per permettere l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui al comma 1 i contratti tipo, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L. 9/12/98 n. 431 dovranno essere depositati in Comune a cura delle organizzazioni stesse.
4. I proprietari che intendano usufruire dell'aliquota agevolata di cui al comma 1 dovranno far pervenire all'ufficio tributi apposita comunicazione corredata di copia integrale del contratto di locazione, da cui si possa desumere l'aderenza ai requisiti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2 l. 431/98.
5. La comunicazione di cui al comma 3 deve pervenire ogni anno entro il termine di pagamento della prima rata, ovvero entro il termine di pagamento della seconda rata, qualora i requisiti necessari siano acquisiti in data successiva al termine di versamento della prima rata. Qualora copia del contratto di locazione sia già stata presentata, e non siano intervenute variazioni, è sufficiente farne riferimento nella comunicazione.
6. La presentazione di comunicazione annuale di cui ai commi 4 e 5 è condizione indispensabile per poter usufruire dell'aliquota agevolata. La mancata comunicazione darà luogo all'emissione di avviso di accertamento per il recupero dell'imposta non versata, con applicazione delle eventuali sanzioni e degli accessori.

TITOLO IV

DICHIARAZIONE / DENUNCIA, ACCERTAMENTO E CONTROLLI

Articolo 15 - Dichiarazione e denuncia

1. I soggetti passivi hanno l'obbligo di presentare dichiarazione ICI, secondo quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 504/1992, solo fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio

Articolo 16 - Attività di controllo

1. Per l'attività di controllo di cui all'art. 9 del regolamento generale delle entrate tributarie, la Giunta comunale con l'ausilio del funzionario responsabile del tributo, cura il potenziamento dell'attività medesima, anche mediante collegamenti con sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

Articolo 17 - Accertamento

1. Per l'accertamento della imposta si applicano le norme stabilite **dall'art.1 comma 161 della L. n. 296/2006.**

Articolo 18 – Sanzioni

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 13 – comma 1- del D.Lgs. 471/97 e in virtù di quanto disposto dall'art. 50 della L. 449/1997, si stabilisce differenziare la sanzione applicata ai versamenti di imposta effettuati tardivamente rispetto alle scadenze fissate per legge come segue:

- a) la sanzione è fissata nella misura del dieci per cento dell'imposta per versamenti effettuati entro 5 giorni dalla scadenza
- b) la sanzione è fissata nella misura del 20 per cento dell'imposta per versamenti effettuati entro 30 giorni dalla scadenza
- c) la sanzione è fissata nella misura del 30 per cento dell'imposta per versamenti effettuati oltre 30 giorni dalla scadenza

2. Si conferma la sanzione nella misura del trenta per cento per gli omessi versamenti.

TITOLO V VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 19 - Versamenti e Riscossione

1. In applicazione di quanto previsto dall' art. 18, comma 1, del Regolamento generale delle entrate tributarie, si stabilisce che il Comune, previa specificazione delle modalità esecutive da stabilirsi con apposito atto della Giunta Comunale, potrà prevedere, in aggiunta o in sostituzione del pagamento del tributo tramite il Concessionario del servizio di riscossione, la possibilità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento sul c.c.p. intestato alla Tesoreria del Comune o direttamente e/o la Tesoreria predetta, nonché tramite sistema bancario.

2. L'imposta di norma è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un coniuge contitolare anche per conto dell'altro, o di altro contitolare (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purchè la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.

3. La norma del comma 2 precedente, 2° periodo, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi di imposta pregressi.

4. Si considerano validi e, pertanto, non sono sanzionabili: a i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purchè accreditati al comune prima che la violazione sia contestata: b) i versamenti effettuati a concessionario competente e da questo accreditati ad altro comune.

Articolo 20 – Rimborsi in genere

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento.

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro il termine di centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 21 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di area

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili, secondo quanto disposto nei commi seguenti.

2. La inedificabilità delle aree predette deve risultare da atti amministrativi del Comune (quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi) ovvero da vincoli imposti da leggi nazionali o regionali.

3. L'ammontare delle somme da rimborsare è così determinato:

a) per le aree che, nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso, non sono state coltivate in regime di impresa, è rimborsata l'intera imposta versata;

b) per le aree che, nel periodo predetto, sono state coltivate in regime d'impresa, è rimborsata l'imposta in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto in base al valore dell'area già fabbricabile ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 504/ 1992 e quanto sarebbe stato dovuto in base al valore agricolo delle aree medesime ai sensi del co. 7 del medesimo art. 5.

4. Il diritto al rimborso è riconosciuto a condizione che:

a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;

b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 2;

c) le varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti ed i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;

d) comunque, non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

5. Il rimborso compete a partire dalla data di entrata in vigore della variante al PRG, e per tutto il periodo in cui è stata pagata l'imposta sulla base del valore delle aree edificabili.

6. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro **5 anni** dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.

Articolo 22 – Interessi moratori

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Interessi nella stessa misura spettano al contribuente sulle somme rimborsate, con decorrenza dalla data di eseguito versamento non dovuto.

Articolo 23 Compensazione

Le somme per le quali il Comune ha riconosciuto al contribuente il diritto al rimborso possono essere compensate con le somme dovute a titolo di imposta.

Il contribuente potrà procedere alla compensazione solo previa autorizzazione dell'ufficio tributi, nella quale sarà specificato l'importo esatto da compensare.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 24 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.

Articolo 25 Norme transitorie

1. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1998 risultavano titolari di diritto reale di enfiteusi o di superficie, e il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno 1998.

Allegato A

Elenco dei mappali relativi a terreni agricoli ricadenti
in zona collinare e di pianura

ZONA COLLINARE - ESENTI

FOGLIO	MAPPALE
15	75; 77-80; 82; 83;181
19	TUTTI
20	1-42; 50-55; 63-75; 77-268
21	83; 89-91; 96-104; 106-107; 109-144; 146-205; 207-214;216-219;221-222; 224-230;232-234;236-238;240-241; 244; 250;252;255-256; 259-312; 322-332; 341;343;345 in poi
23	28-36; 79-85; 93-101; 154; 157; 158; 162; 163
24	TUTTI
25	TUTTI
26	TUTTI
27	TUTTI

ZONA DI PIANURA - NON ESENTI

FOGLIO	MAPPALE
1	TUTTI
2	TUTTI
3	TUTTI
4	TUTTI
5	TUTTI
6	TUTTI
7	TUTTI
8	TUTTI
9	TUTTI
10	TUTTI
11	TUTTI
12	TUTTI
13	TUTTI
14	TUTTI
15	mappali non compresi in zona collinare
16	TUTTI
17	TUTTI
18	TUTTI
20	mappali non compresi in zona collinare
21	mappali non compresi in zona collinare
22	TUTTI
23	mappali non compresi in zona collinare

